QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXXI n° 16 31 Agosto 2024

IN QUESTO NUMERO

1. **VITIVINICOLO - Dichiarazioni di giacenza 2024.**
2. **Intervento SRE06 (Az. 1) – prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate primaverili.**
3. **Randagismo. Fauna selvatica. Sinistri. Danni. Chi paga?**
4. **Stelle al Merito del Lavoro 2025.**

*****

1) VITIVINICOLO - Dichiarazioni di giacenza 2024.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore **24.00 del 31 luglio**.

Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:

- I consumatori privati;
- I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente per oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi;
- I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.



Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate dal 1° agosto e, comunque, entro e non oltre il 10 settembre.

Ricordiamo:

- le quantità da dichiararsi nella dichiarazione di giacenza debbono essere riferite alle detenzioni delle varie tipologie di prodotto alle ore 24.00 del 31 luglio di ogni anno.
- va presentata una **dichiarazione per ciascun comune in cui sono ubicati gli stabilimenti o i depositi** in cui risulti vino in giacenza.

Per le aziende che facoltativamente si avvalgono, ai fini della dichiarazione, dei dati presenti nei propri registri telematici di cantina, va presentata una dichiarazione per ciascuno stabilimento o deposito ubicati nello stesso comune.

A tal proposito si specifica che qualora l'operatore possegga nell'ambito dello stesso comune più depositi o stabilimenti per i quali non abbia per ognuno di essi abilitato il registro telematico, potrà scegliere di produrre la dichiarazione tramite le informazioni del registro solo per i depositi o stabilimenti per i quali ha operato la chiusura del registro al 31 luglio.

Per gli altri depositi o stabilimenti dovrà fare un'altra dichiarazione nella modalità standard accorpando le informazioni a livello di comune.
(A. Caprara)

*****

2) Intervento SRE06 (Az. 1) – prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate primaverili.

È stato approvato il bando SRE06 per favorire interventi di prevenzione rispetto al rischio di danni causati dalle gelate primaverile al potenziale produttivo delle aziende frutticole.

Possono beneficiare dei contributi le imprese agricole che al momento di presentazione della domanda risultano in possesso della qualifica di IAP o iscritti all'INPS come coltivatori diretti; essere iscritte alla CCIAA, se ne ricorre il caso; iscritte all'anagrafe delle aziende agricole; presentare un piano di investimenti;
rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente; rendere disponibili tutti i dati richiesti dalle attività di monitoraggio e valutazione.



Inoltre, l'azienda dovrà avere una posizione previdenziale regolare pena l'inammissibilità. Il requisito viene valutato sia in fase di istruttoria della domanda di sostegno che in fase di istruttoria della liquidazione del pagamento.

Gli interventi sono riferiti agli impianti frutticoli esistenti alla data di presentazione della domanda di sostegno e risultanti dal Piano Colturale 2024 validato.

Il piano di investimenti dovrà essere avviato successivamente alla presentazione della domanda e la realizzazione del medesimo dovrà avvenire **entro 12 mesi dalla data dell'atto di concessione**.

Gli interventi sono realizzabili su tutto il territorio regionale.
Gli investimenti prevedono l'acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina; si precisa che in relazione ai bruciatori non sono ammesse tipologie il cui utilizzo prefiguri possibili violazioni inerenti la qualità dell'aria, per i ventilatori non sono ammesse tipologie il cui utilizzo prefiguri possibili violazioni delle norme inerenti l'inquinamento acustico.
Adeguamento di impianti irrigui esistenti limitatamente all'inserimento di linee di adduzione dedicate ad espletare la sola funzione antibrina.

La spesa minima ammissibile non potrà essere inferiore a 5.000,00 euro e la spesa massima finanziabile non potrà superare i 150.000,00 euro.



L'aliquota di sostegno è pari al **70% dell'importo concesso**.

Le domande posso essere presentate fino alle ore 13 del 6 settembre 2024.

I nostri uffici sono a disposizione per chiarimenti e maggiori informazioni.
(A. Caprara)

*****

3) Randagismo. Fauna selvatica. Sinistri. Danni. Chi paga?



Animali selvatici e randagismo generano problemi risarcitori per i danni che incolpevoli cittadini possono subire in ragione di sinistri causati da animali non sottoposti a controllo e liberi, sia negli ambiti naturali che antropizzati. Frequenti sono ad esempio gli incidenti stradali causati da cani, lupi e cinghiali o ungulati in genere, come nelle campagne si cerca di contrastare, spesso senza apprezzabili risultati, i danni causati dalla presenza, sempre più proliferante ed incontrollata, dalla fauna selvatica alle colture, all'ambiente ed oggi anche all'uomo (orsi). Danni all'agricoltura e danni ai cittadini, ma chi è responsabile? Chi risarcisce? Per anni nel nostro paese si è analizzato il problema poiché quasi inestricabile era il coacervo normativo e complesse le sovrapposizioni di competenze ed infiniti i livelli burocratico-amministrativi interessati
(statali, regionali, provinciali, enti parchi, enti gestori di strade e oasi protette, aziende faunistico venatorie, A.T.C. e chi più ne ha più ne metta!).
Solo da pochi anni lo scenario è stato in qualche modo semplificato.

Norme applicabili
Art. 117 Cost.
Art. 2043 Codice civile
Art. 2051 Codice civile
Art. 2052 Codice civile
Art. 2054 Codice civile
Legge 14 agosto 1991, n. 281
Legge 11 febbraio 1992, n. 157
Leggi Regionali e delle provincie autonome

In un oramai remoto passato i danni causati dagli animali selvatici non erano indennizzabili (la fauna selvatica era considerata nel diritto positivo una "*res nullius* "), interventi significativi, ma non organici, vennero adottati dalla seconda metà degli anni '70, con la legge 27 dicembre 1977, n. 968 (per le specie animali protette divenute parte del patrimonio indisponibile dello Stato, con l'attribuzione alla Regione delle funzioni normative) e negli anni '90 (assegnando alla Provincia le competenze in materia di protezione della fauna selvatica, legge 142/1990).
In tale nebuloso contesto il soggetto danneggiato aveva quindi l'onere di individuare e provare la condotta colposa dell'ente asseritamente responsabile, rispetto ai danni subiti dalla fauna selvatica libera di muoversi sul territorio. Autorevolmente la Cassazione aveva osservato come il dover accertare ogni volta chi fosse l'ente responsabile avesse generato ricostruzioni normative in contrasto tra di loro e contraddizioni palesi, definendosi regimi risarcitori differenziati tra Regione e Regione, per tacere del fatto che passava sovente sotto traccia il tema della effettività della responsabilità.

I DANNI CAUSATI DA ANIMALI SULLE STRADE

Con la legge n. 157/1992 si è individuato ai fini dedotti nella Regione l'ente competente per la custodia delle strade (con possibili deleghe ad es. a Comuni) come l'attività di prevenzione e controllo degli animali selvatici, attraendo a se' la veste di responsabile giuridico, in caso di sinistri, proprio in ragione della titolarità della competenza normativa in materia di gestione del patrimonio faunistico, delle funzioni di programmazione, coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica. La giurisprudenza negli ultimi anni ha poi mutato radicalmente prospettiva, alla luce della necessità di definire gli ambiti risarcitori con migliore accuratezza normativa e di ripartire correttamente l'onere della prova.

Danni da animali randagi

Si deve definire come randagio l'animale che, privo di padrone, vaga liberamente sul territorio. La norma quadro di riferimento è la Legge n. 281/1991 (art. 3); antecedentemente si dibatteva circa la individuazione dei soggetti/enti competenti e della relativa disciplina giuridica da applicare così come della riconducibilità del danno ex artt. 2051 e 2052 cod.civ. ovvero ex art. 2043 cod.civ (responsabilità extracontrattuale); oggi la giurisprudenza tende ad applicare i principi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod.civ., si veda ad es. la paradigmatica sentenza della Corte di cassazione 22 giugno 2020, n. 12112, poiché è nel caso assente, sugli animali liberi, qualsiasi rapporto di proprietà, custodia od uso da parte degli enti locali competenti. Da ultimo si segnala la sentenza della stessa Corte, n. 5339 del 28 febbraio 2024, che ribadisce come ai danni provocati da animali randagi (nel caso cani) si applichi la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. e che l'ente preposto alla vigilanza si debba individuare sulla base della normativa regionale; nel contesto il danneggiato deve allegare e provare, anche con presunzioni, la regola di condotta violata dal soggetto tenuto al servizio di controllo del randagismo, mentre l'ente responsabile ha l'onere di dimostrare possibili scriminanti. La sentenza è interessante poiché premette una disamina riassuntiva dello stato delle questioni circa:

a. l'accertamento della responsabilità per i danni derivanti dal randagismo che presuppone l'individuazione dell'ente cui le varie leggi nazionali e regionali affidano il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo - come le attività di recupero, cattura e ricovero dei randagi - poiché la legge statale (n. 281/91) e' sul punto neutra, assegnando il compito di legiferare alle regioni;
b. la differenziazione tra la responsabilità dei danni causati da randagismo e la responsabilità per i danni provocati da animali selvatici protetti; nel primo caso si applica, come detto, il regime elaborato con la sentenza della Cassazione n. 7969 del 20 aprile 2020, applicativa dalla regola di cui all'art. 2043 c.c., secondo cui la responsabilità si poggia prima che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, nell'accertamento dell'esistenza in capo all'ente di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge (ad es. la cattura dell'animale randagio).
   Secondo la Corte "*Non possono trovare applicazione le regole di cui all'art. 2052 cod. civ., in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di*

proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo". Relativamente all'onere della prova, nel contesto dell'art. 2043 cod. civ., la sentenza afferma che "*L'onere del danneggiato è quello di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi,….* orientamento stigmatizzato con precedente pronuncia della Corte (Cass. 31/07/2017, n. 18954)*…. rimane a valle dell'onere del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale.*". Nel caso di specie l'ente responsabile era stato individuato, dalla norma regionale, nel Comune.

Con una precedente ordinanza (n. 22522/2019) la Cassazione aveva puntualizzato come " *il principio generale, affermato dalla giurisprudenza di legittimità ….. è quello di radicare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi nell'ente o enti cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della, cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest'ultimo ad oggetto il mero controllo numerico degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo…*" (si veda anche Cass. n. 12495 del 18 maggio 2017). Nel caso l'ente deputato era stato individuato nella USL locale.

<u>Danni provocati ad animali selvatici protetti</u>



Relativamente ai danni causati da causati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e rientranti, sulla base della L. n. 157/1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, consolidando il precedente orientamento, con la sentenza n. 19332 del 7 luglio 2023 la suprema Corte ha chiarito sia la legittimazione passiva che la fattispecie normativa applicabile al danno provocato da animali selvatici.

La Cassazione in sostanza ha affermato il principio secondo cui i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili a carico della pubblica amministrazione, ex art. 2052 cod. civ., poiché il criterio di imputazione della responsabilità si fonda sulla proprietà (ovvero sull'utilizzazione dell'animale) alla luce del fatto che le specie selvatiche, protette ex lege n. 157/1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato che ne cura la gestione, per il tramite di altri soggetti pubblici, in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (Cass. n. 8384 e 8385/2020, Cass. n. 7969/2020; Cass. n. 12113/2020; Cass. n. 20997/2020, Cass. n. 18085/2020, Cass. n. 18087/2020, Cass. n. 19101/2020, Cass. n. 25466/2020, Cass. n. 16414/2021 e Cass. n. 22271/2021, Cass. n. 32018/2021, Cass. n. 3023/ 2021).

La Cassazione (conformemente Ordinanza 8 giugno 2022, n. 18454) statuisce quindi che "*nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari- da altri enti; la Regione può rivalersi*

(anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno". Relativamente all'onere probatorio, in materia di danni da fauna selvatica, ex art. 2052 cod. civ., il danneggiato ha l'onere di dimostrare *"il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi*". Molto interessante in ordine agli aspetti, anche probatori, l'ordinanza della Cassazione 6 luglio 2020, n. 13848.

Sinistri autostradali da animali selvatici in genere

Da ricordare che qualora un sinistro, che coinvolga animali selvatici, avvenga in un tratto autostradale, oltre alle responsabilità innanzi tratteggiate, si potrà coinvolgere, in chiave indennitaria e risarcitoria, anche la società che ha in carico la gestione della strada, ex art. 2051 cod. civ., per la possibile responsabilità consistente nell'aver omesso misure atte a garantire la sicurezza dell'ambito stradale; possibili anche, nel caso di specie, profili di responsabilità contrattuale (in relazione al pagamento del pedaggio).

AGRICOLTURA E INDENNIZZI PER DANNI DA FAUNA SELVATICA E PROTETTA

Venendo da ultimo ai danni causati, dagli animali selvatici (differenziando specie cacciabili e non cacciabili) alle aziende agricole occorre osservare come il riconoscimento indennitario si poggia su regole comunitarie (Regolamenti dell'U.E. sugli aiuti di Stato), applicandosi il regime (per le specie non cacciabili) sul *de minimis* e norme regionali (con relative deleghe agli enti territoriali gestori) per le specie cacciabili. La competenza gestoria anche in questo caso è della Regione che normalmente agisce per il tramite di enti delegati (in genere Comuni, Città metropolitane, A.T.C.).

La fonte normativa interna più risalente è data dall'art. 26 della Legge n. 157/1992, che ha disciplinato, anche in relazione alle attività venatorie, il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria. Le regioni italiane hanno poi legiferato sul punto definendo i danni risarcibili (in genere quando si genera la riduzione quantitativa di una coltura, del patrimonio zootecnico aziendale, di opere o impianti realizzati ai fini agricoli), i danni non risarcibili (es. in colture improduttive o attività poco produttive), le misure di prevenzione di interesse pubblico (es. repellenti, sagome, protezioni per alberi da frutto e viti, recinzioni); un quadro questo che non risponde appieno (per carenza di fondi e complessità procedurali) alle aspettative risarcitorio/indennitarie degli agricoltori.
(M. Mazzanti)

*****

4) Stelle al Merito del Lavoro 2025.

Il Ministero del Lavoro, sulla base delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.143, ha diramato le istruzioni relative alle candidature per le "Stelle al Merito del lavoro" valevoli per l'anno 2025.

Il Ministero informa che le proposte di candidatura devono essere inoltrate dalle aziende, dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali o direttamente dai lavoratori interessati alle Direzioni Interregionali del Lavoro, agli Ispettorati d'Area Metropolitana e agli Ispettorati Territoriali del Lavoro aventi sede nei

capoluoghi di Regione diversi da quelli su cui insistono le DIL, nonché, in considerazione della peculiarità della Regione Calabria, allo IAM di Reggio Calabria, anche per il tramite dei relativi Ispettorati Territoriali, entro e non oltre il termine del **30 settembre 2024**.



Le istanze dovranno essere integrate con i seguenti documenti:

1. Autocertificazione relativa alla nascita;
2. Autocertificazione relativa alla cittadinanza italiana;
3. Attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento **indicando obbligatoriamente l'attuale o l'ultima sede di lavoro del dipendente e non la sede legale dell'Azienda**;
4. Attestato relativo alla professionalità, perizia, laboriosità e condotta morale in azienda;
5. *Curriculum vitae*;
6. Autorizzazione da parte dell'interessato al trattamento dei dati personali (artt. 13-14 GDPR – Regolamento UE 2016/679);
7. residenza, recapito telefonico ed *e-mail* ove disponibile.
8. Estratto conto previdenziale INPS.

Le attestazioni di cui ai punti 3) e 4) ed eventualmente il *curriculum vitae* di cui al punto 5) possono essere anche contenuti in un documento unico rilasciato dalla Ditta presso cui il lavoratore presta servizio.

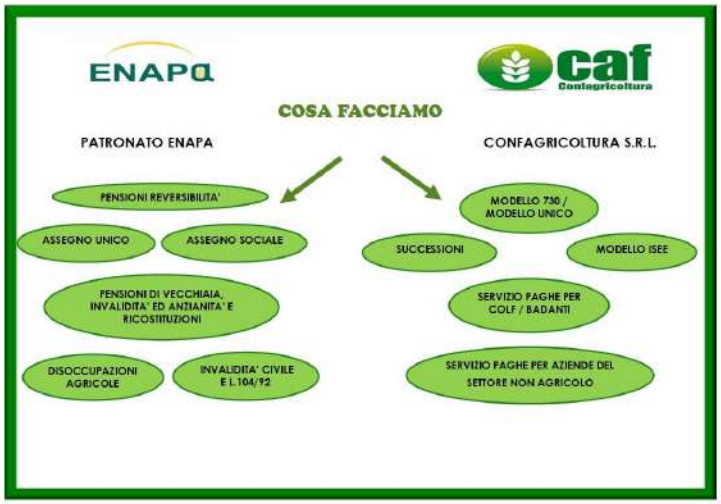
Per ogni eventuale informazione, il candidato potrà rivolgersi direttamente alle strutture competenti - Direzioni Interregionali del Lavoro, Ispettorati d'Area Metropolitana e Ispettorati Territoriali del Lavoro.

(Ufficio Comunicazione)

*****







ENAPA
PATRONATO ENAPA
ASSISTENZA SPECIFICA A TUTTI I CITTADINI

I.N.P.S.
- Pensioni di vecchiaia, invalidità ed anzianità
- Reversibilità, ricostituzioni.
- Disoccupazione agricola
- Verifica e controllo posizioni assicurative
- Domande di riscatto, ricongiunzioni
- Versamenti volontari,accredito al servizio militare
- Calcolo pensioni, misura, decorrenza
- Domande di maternità
- Assegno Unico Universale
- Pratiche dimissioni

I.N.A.I.L.
- Domanda liquidazione indennità temporanea, danno biologico, rendita
- Domanda riconoscimento malattia professionale
- Domanda ricaduta infortunio
- Revisioni rendite, infortuni e malattie professionali

INVALIDITA' CIVILE
- Riconoscimento invalidità civile, ciechi, sordomuti
- Domanda indennità di frequenza, comunicazione, accompagnamento
- Riconoscimento handicapp L. 104/92, permessi e congedo

INTERVENTI IN MATERIA SOCIO - ASSISTENZIALE
- Domanda assegno sociale

TUTELA MEDICO – LEGALE
- Valutazione requisiti sanitari per invalidità
- Valutazione postumi da infortunio e malattia professionale

Confagricoltura Bologna

caf Confagricoltura — ENAPA



CAF CONFAGRICOLTURA S.R.L.
Tel. 051783978
Fax. 051783970
Email: casf@confagricolturabologna.it

Per info ed appuntamenti:
lunedì e mercoledì
dalle 14.00 alle 17.00
venerdì
dalle 9.00 alle 13.00

PATRONATO ENAPA
Tel. 0516232030- 051783980
Fax. 051783970
Email: bologna@enapa.it

Per info ed appuntamenti:
dal lunedì al giovedì
dalle 8.30-13.00 e 14.30 -15.30
venerdì
dalle 8.30 alle 13.00

Via degli Orti, n. 44 - 40127 Bologna
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (Bo)

caf Confagricoltura

SERVIZI FISCALI
Compilazione, elaborazione e trasmissione telematica:
- Mod. 730
- Mod. Unico Persone Fisiche
- Bollettini IMU e TASI
- Dichiarazione IMU

Trasmissione telematica:
- Mod. Unico Persone Fisiche
- Mod. Unico Società di Persone
- Mod. Unico Società di Capitale
- Mod. Unico ENC
- Mod. 770
- Dichiarazione IVA
- Spesometro

ASSISTENZA FISCALE
- Istanze di rimborso al Ministero delle Finanze
- Ravvedimenti operosi per ritardato od errato versamento con predisposizione Mod. F24
- Controllo eventuali ricorsi per avvisi bonari cartelle esattoriali, liquidazioni IMU
- Visure e certifcati catastali

MODELLO ISEE
Compilazione, elaborazione e trasmissione:
- Iscrizioni asili nido
- Prestazioni socio - sanitarie
- Borse di studio ed altre prestazioni scolastiche
- Agevolazioni tasse universitarie

caf Confagricoltura

SERVIZIO PAGHE
Contratto Lavoro Domestico - COLF BADANTI E BABYSITTER
- Assistenza su ogni aspetto normativo e previdenziale
- Redazione contratti di assunzione e chiusura rapporti
- Elaborazioni buste paga mensile
- Compilazione bollettini I.N.P.S. trimestrali
- Calcolo T.F.R., ferie e indennità varie

Contratto C.C.N.L.
- Assistenza su ogni aspetto normativo e previdenziale
- Tenuta busta paga mensile
- Adempimenti fiscali e previdenziali per azienda non del settore agricolo

MODELLO RED ed INV - CIV
Compilazione, elaborazione e trasmissione:
- Mod. RED
- Mod. ICRIC, ICLAV e ACC AS-PS

SUCCESSIONI
- Assistenza e redazione di dichiarazioni di successione
- Verifca asse ereditario immobiliare e mobiliare
- Presentazioni volture catastali
- Visure e certifcati catastal

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00

Questa testata è associata a
USPI Unione Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: **www.confagricoltura.org/bologna/**